



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2022

MARIA BORRELLO

“Lasciando aperta la porta”. Quando gli stereotipi entrano in tribunale

ABSTRACT - This contribution deals with the topic of power relations between genders, starting from the discursive practices which describe and connote such relationality, as developed within the legal space. In particular, we will assess the impact of gender stereotypes in addressing and determining judicial practices and the work of jurists, contributing to the phenomenon of epistemic injustice, as defined by Miranda Fricker. A recent judgement on the subject of sexual violence will therefore be considered in order to highlight the discriminatory effects produced by stereotypes, which consist of a systematic devaluation of the word of the women victims, who are thus deprived of decisional autonomy, discredited and silenced in their demands of justice. Investigating the operating methods of this mechanism, starting from the judgements that carry out these discriminatory forms, then allows us to become aware of a phenomenon that is both harmful and unjustified in order to curb its incidence and to activate so that our relations in common are oriented towards a different direction: equal and concretely respectful of differences.

KEYWORDS - gender stereotypes - epistemic injustice - Court judgements – equality - democracy.

MARIA BORRELLO*

“Lasciando aperta la porta”.

Quando gli stereotipi entrano in tribunale**

SOMMARIO: 1. *Premessa.* - 2. *Pregiudizi invalidanti: la violenza degli stereotipi.* - 3. *Dal pregiudizio al giudizio: l'ingiustizia epistemica.* - 4. *Un esempio.* - 5. *Cosa significa no? Brevi cenni sul consenso.* - 6. *Per concludere.*

1. *Premessa*

La riflessione proposta in queste pagine trae spunto da una recente sentenza in tema di violenza sessuale¹, in cui l'impianto argomentativo si incentra su quella che appare essere una visione stereotipata dei generi e, in particolare, della relazione che intercorre tra essi. Il clamore mediatico che essa ha suscitato si è concentrato su alcune affermazioni formulate dalla Corte, sconcertanti dal punto di vista logico, ma decisamente emblematiche di quanto può esser definito *ingiustizia di genere*. Tra queste, forse la più eclatante è citata nel titolo di questo contributo, rovesciandone il senso²: l'immagine di una porta lasciata aperta allude, metaforicamente, alla potente capacità di stereotipi e pregiudizi di insinuarsi in spazi che dovrebbero essere loro perentoriamente preclusi, determinando effetti dirompenti, non solo sulle parti in causa, ma sulla comunità nella sua interezza e, forse ancor più pesantemente, sulla funzione stessa che attribuiamo al diritto e alla giurisdizione. Si tratta infatti di una sentenza, invero tra molte, che riproduce un *bias* assai diffuso, che relega la donna in una condizione di subordinazione e che, in particolare, veicola e perpetua un'asimmetria tra i generi che, nonostante le innegabili conquiste, risulta oggi ancora assai marcata.

* Professoressa associata in Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Sentenza IV sezione penale, Corte d'Appello di Torino, 31 marzo 2022.

² Rispetto ai fatti in causa, la Corte ha infatti affermato che l'aver lasciato aperta la porta del bagno (nel quale la vittima si era recata per espletare i suoi bisogni fisiologici) costituisse un comportamento ambiguo della vittima, atto a esser interpretato come un *invito a osare*. Questo aspetto sarà approfondito al paragrafo 4, cui si rinvia. Importa tuttavia segnalare da subito come questa affermazione partecipi di una rappresentazione stereotipata (l'ambiguità della donna nel manifestare i suoi desideri/l'audacia dell'uomo, sempre pronto a cogliere ogni minimo segnale di disponibilità al sesso) che inficia la possibilità del *rendere giustizia*.

Al centro dell'analisi proposta vi è dunque il tema dei rapporti di potere tra i generi, considerati a partire dalle pratiche discorsive, che descrivono e connotano tale relazionalità, così come sviluppate entro lo spazio giuridico. Linguaggio, potere, diritto sono i concetti che scandiscono le tappe di questo ragionamento, svelandosi e risolvendosi nel rapporto con la violenza. Sono, in effetti, molte le forme del linguaggio violento e, tra queste, rientrano certamente anche gli stereotipi di genere³. Si tratta di tutte quelle formulazioni verbali, negativamente connotanti, riduttive, sminuenti nei confronti delle donne⁴. Queste, grazie all'utilizzo di un linguaggio semplice (che identifica immaginari collettivi, utilizzando parole di uso comune immediatamente accessibili e comprensibili), vengono massivamente utilizzate, riprodotte e diffuse, finendo così con l'integrare la cultura stessa di una certa collettività⁵. Le forme espressive stereotipate non richiedono quindi esercizio del pensiero ma, poiché assunte acriticamente, informano, anche inconsciamente, tutte le pratiche discorsive, influenzando pervicacemente la realtà e la percezione che abbiamo di essa⁶. Generano effetti discriminatori, procedendo a una sistematica svalutazione e a una marginalizzazione delle donne, identificandole come essenzialmente difettive, in quanto «esseri secondari»⁷. E tale portata discriminante, che di per sé andrebbe disinnescata, si manifesta in modo ancora più netto quando intacca e orienta la cultura giuridica, e quando in particolare varca la soglia

³ Il tema della violenza nel linguaggio, realizzata cioè attraverso parole e frasi, è ampio ed estremamente variegato. Di recente, la riflessione teorica si è maggiormente incentrata sui discorsi d'odio (o *hate speech*), sempre più diffusi e sempre più violenti, soprattutto in rete, vale a dire nelle relazioni virtuali. Cfr. in particolare, A. PINTORE, *Tra parole d'odio e odio per le parole*, Mucchi, Modena, 2021; A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi, Modena, 2019; B.G. BELLO, L. SCUDIERI (a cura di), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁴ A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale delle informazioni della editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1987.

⁵ Per una mia riflessione più ampia e dettagliata sugli stereotipi e le loro modalità operative si veda: M. BORRELLO, *Non arrendersi all'ovvio. Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n.131/2022*, in *Stato, chiese e plur. conf.*, 15/2022, 19-46.

⁶ Gli stereotipi sono dunque mappe ideologiche che definiscono il ventaglio di possibilità in cui ci possiamo collocare e da cui possiamo valutare gli altri. Cfr. P. ECKERT, S. MCCONNELL-GINET, *Language and gender*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 87.

⁷ R. LAKOFF, *Language and Women's place*, in *Language and Society*, vol 2, 1973, 62, rileva come le donne siano *a secondary being*.

delle aule di tribunale, indirizzando e determinando le prassi giudiziarie e l'operato dei giuristi.

Soffermarsi sull'incidenza degli stereotipi nei processi penali consente allora di considerare l'operatività e le implicazioni proprie del fenomeno della *ingiustizia epistemica*⁸. Essa imprigiona i soggetti entro rigide generalizzazioni, deprivandoli della autonomia decisoria e screditando o tacitando le loro istanze; e annulla, per questa duplice via, la possibilità delle persone di agire efficacemente con le proprie parole⁹. La loro voce diviene allora afona e rimane così inascoltata; tale tacitazione intacca l'essenza stessa dei parlanti, deprimendo la capacità individuale di rappresentare e di rappresentarsi nelle dimensioni relazionali.

Indagare le modalità operative di questo meccanismo, a partire dalle sentenze che cauzionano queste forme discriminatorie, consente allora di prendere coscienza di un fenomeno che è insieme dannoso e ingiustificato, per arginarne l'incidenza e per agire attivamente affinché le nostre relazioni in comune siano orientate verso una direzione diversa, paritaria, rispettosa delle differenze¹⁰. In breve, più giusta.

2. Pregiudizi invalidanti: la violenza degli stereotipi

La riflessione sugli stereotipi si inserisce entro il quadro più ampio definito dalla capacità del linguaggio di dare forma alla realtà¹¹: il linguaggio è *creativo*, non è uno strumento neutro¹² che si limita a descrivere un determinato stato di cose, ma fissandosi in certe forme e modalità, condiziona e guida lo sguardo che su di esse si posa¹³. O, più propriamente rivela quella che, in termini austrianiani, è definita come capacità

⁸ Tale locuzione è stata introdotta da M. FRICKER, *Epistemic injustice. Power & the Ethics of Knowing*, Oxford University Press, 2007. Essa costituisce un riferimento utile per spiegare i meccanismi cognitivi che informano le valutazioni giudiziarie; l'analisi di questo concetto sarà svolta in particolare nel paragrafo 4, cui si rinvia.

⁹ C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 2021, 17.

¹⁰ Capace quindi di realizzare un «progetto imperniato su una diversa idea di uguaglianza». Così, TH. CASADEI, *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Roma, 2017, 22.

¹¹ Secondo la magistrale lezione heideggeriana, il linguaggio *crea* il mondo che abitiamo. Cfr. M. HEIDEGGER, *Costruire, abitare, pensare*, in *Saggi e discorsi*, Mursia, Milano, (1952) 1991.

¹² Sull'impossibilità della neutralità del linguaggio, si veda: L. IRIGARAY, *Parler n'est jamais neutre*, Les éditions de Minuit, Paris, 1985.

¹³ Come sottolineò, con grande arte oratoria, Toni Morrison nel suo celebre discorso di ringraziamento per il conferimento del premio Nobel per la letteratura, nel 1993.

performativa¹⁴. Il linguaggio *dice* chi siamo, *ci* identifica e identifica altresì le nostre potenzialità, plasma le nostre possibilità future, aprendo o chiudendo lo spettro di possibilità delle azioni¹⁵. La capacità generativa del linguaggio, in altri termini, *ci* parla, costituendoci in quanto tali e collocandoci gli uni rispetto agli altri, poiché, come rileva Judith Butler, «il linguaggio non solo stabilisce la posizione degli oggetti, ma regola e normalizza gli oggetti attraverso tale posizionamento»¹⁶.

Tale funzione dispositiva rivela allora quella che in termini foucaultiani è definita come “produzione discorsiva della soggettività”,¹⁷ che si struttura secondo precise gerarchie, entro le quali rientra altresì la rappresentazione tra i generi¹⁸. L’ordine di quelle relazioni è dunque costruito socialmente e, sebbene non vi sia quasi più traccia di richiami espliciti a una supposta inferiorità delle donne¹⁹, molte rappresentazioni, veicolate, in particolare da forme stereotipate e luoghi comuni, continuano a collocare le donne in una posizione di subordinazione, proponendo scenari che legittimano e cauzionano una relazionalità fortemente discriminatoria²⁰, che ricorda, e impone, alle donne di stare al *proprio posto*²¹. Queste formulazioni discorsive rientrano in ciò che è definito generalmente come paradigma del patriarcato²², che assegna appunto ruoli ben definiti,

¹⁴ J.L. AUSTIN, *How to do things with words*, Oxford University Press, 1975. L’impatto della sua elaborazione filosofica è stato immenso, in particolare, entro la filosofia del linguaggio analitica ed ha altresì condizionato fortemente le elaborazioni del pensiero femminista.

¹⁵ J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, tr. it., Meltemi, Roma, (1997), 2005, 8.

¹⁶ J. BUTLER, *op. cit.*, 137.

¹⁷ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere: storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano, 1978.

¹⁸ M. BORRELLO, *op. cit.*, 31.

¹⁹ In questo senso, E. CANTARELLA, *Le discriminazioni di genere: alla ricerca delle origini*, in *Notizie di Politeia*, 2021, 143, 9-12: «L’idea che le donne fossero individui appartenenti a una categoria non solo diversa ma inferiore a quella dei maschi, e di conseguenza dovessero godere di minori diritti di questi e dovessero dipendere da questi, nacque infatti in Grecia, dove venne formulata, per la prima volta, in un celebre mito: quello di Pandora. [...] Nel raccontare la storia di Pandora, Esiodo dice che da lei discende *il genere maledetto, la tribù delle donne*». Tale rappresentazione è stata del resto variamente sostenuta nella storia del pensiero e non sembra essere stata ancora oggi del tutto abbandonata.

²⁰ A. SABATINI, *op. cit.*, 15.

²¹ bell hooks spiega come *stare al proprio posto* corrisponda per le donne a un’*arte*, e vale a dire: «it is the art of being a good servant. It’s knowing what it’s like to stay in one’s place». b. hooks, *Bone black: Memories of a Girlhood*, H. Holt & Co., New York, 1996, 105.

²² L’essenza del patriarcato consiste infatti propriamente nel disporre un «sistema socio-politico che organizza l’oppressione sociale delle donne». Cfr. M. GARCIA, *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso. Sesso e rapporti di potere*, Einaudi, Torino, 2022; K. MANNE, *Down girl. The logic of misogyny*, Oxford University Press, 2018.

costruiti, rispetto alle donne, intorno a inferiorità e oggettificazione. Tali rappresentazioni, assunte talvolta anche inconsapevolmente, intervengono in ogni dimensione relazionale e contaminano altresì quella giuridica. Ciò è particolarmente evidente in tema di relazioni sessuali dove la donna, ridotta a oggetto del desiderio maschile, deve corrispondere a precise caratteristiche comportamentali, improntate a gentilezza, remissività, cortesia, cura, soggezione, silenzio e ogni altra qualità che consenta o giustifichi la sopraffazione maschile²³. La non aderenza a tali codici di comportamento viene rigidamente squalificata e, nelle ipotesi di sessualità violente, conduce a colpevolizzare la vittima, a ritenerla cioè responsabile del comportamento violento messo in atto dall'uomo²⁴. La colpevolizzazione della vittima (*victim blaming*²⁵) consiste, in altri termini, nel ridistribuire la responsabilità secondo una retorica giustificatoria riservata all'uomo, cui corrisponde il biasimo – o la condanna – riservato alla donna, per essersi allontanata dal modello - implicito e indiscutibile - socialmente accettato²⁶.

È del tutto evidente come questa pratica argomentativa integri i termini della *violenza simbolica*, che, secondo la definizione di Pierre Bourdieu, viene perpetrata attraverso una serie di *habitus*, mentali e comportamentali, «che, in quanto universalmente condivisi, si impongono a ogni agente come trascendenti»²⁷, lasciandoci apparentemente senza scampo. Le implicazioni dell'esercizio di questa forma di violenza assumono una connotazione specifica in sede giudiziale. Tale violenza ivi si traduce infatti in “vittimizzazione secondaria da processo penale”, che

²³ Su questa base si costituisce quell'armamentario argomentativo dei cosiddetti *rape myths*, che include, tra altri, il mito delle donne che mentono riguardo ai loro veri desideri sessuali, il mito delle donne che desiderano segretamente di essere stuprate, il mito dell'incontenibilità del desiderio maschile, il mito che non riconosce la possibilità della violenza sessuale all'interno di una coppia, etc. Per una disamina completa di questi miti, si rinvia a: A. BANDURA, *Moral disengagement. How people do harm and live with themselves*, Macmillan, New York, 2016, 48-97.

²⁴ Questa mentalità colpevolizzante e misogina viene riportata all'*asked for it idiom*, per il quale appunto è la donna a provocare la reazione, comprensibilmente violenta, dell'uomo. Cfr. K. HARDING, *Asking for it. The alarming rise of rape culture – and what we can do about it*, Da Capo Press, Boston, 2015.

²⁵ W. RYAN, *Blaming the victim*, Random House, New York, 1976.

²⁶ Si delinea così il modello di “vittima ideale”, che è la persona rispettabile, inerme, passiva, che controlla i suoi impulsi secondo il criterio della morigeratezza e che, pertanto, subisce l'atto di violenza solo quando e in quanto non ha i mezzi per opporvisi. Sulla rispettabilità, I. M. YOUNG, *Le politiche della differenza*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1996, 171 es.

²⁷ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, tr. it., [1998], 2017, 44.

impone alla vittima una seconda ingiustizia, realizzata dal processo penale stesso; un fenomeno odioso, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte, censurando diverse sentenze, invitato di smettere di infliggere alle vittime, e che ha una ricaduta sulla società nella sua interezza, in quanto cauziona indirettamente e consente il permanere della cultura dello stupro²⁸. Essa si realizza infatti attraverso l'inversione delle posizioni processuali: la vittima diventa imputata. La sua voce e il suo racconto sono posti in questione, messi in dubbio; lei stessa viene screditata, biasimata, colpevolizzata. E tale screditamento della vittima ha come unico fine la minimizzazione dell'atto violento, la giustificazione e infine il suo occultamento. Questo meccanismo, che consente così di mantenere fissa e intatta la struttura di potere ineguale, si realizza attraverso modalità epistemiche precipue, che occorre dunque indagare.

3. *Dal pregiudizio al giudizio: l'ingiustizia epistemica*

L'attività giurisdizionale costituisce una dimensione fondamentale del giuridico e della socialità: il ruolo svolto dallo *ius dicere* non si limita infatti alla sola definizione della questione presentata innanzi alle corti, ma manifesta la dimensione vitale del diritto, laddove si consideri che attraverso quelle sentenze, quelle statuizioni, si conclama e si perpetuano i principi che sono posti alla base dell'ordinamento. Il ruolo del giudice è, anche per questa ragione, indispensabile, ma proprio in virtù di questa specifica e fondamentale competenza, si richiede al giudice un livello di valutazione che sia *super partes*, con una soglia di attenzione altamente superiore a quella di ogni altro cittadino. Tuttavia, l'imparzialità esatta si scontra con un ostacolo duro da superare, poiché l'imprescindibile essere situati, socialmente e culturalmente, vale a dire il contesto a cui si appartiene, può insinuarsi nel momento valutativo, pregiudicandone l'esito; si mette così a rischio la possibilità di assolvere al dovere di imparzialità, integrità e indipendenza che chi ha il compito istituzionale di

²⁸ Ogni stupratore non punito costituisce una minaccia per tutte le donne, per la comunità intera. Non solo poiché l'assenza di condanna svilisce la volontà delle vittime di denunciare e invocare giustizia; ma poiché in tal modo si diffonde l'idea che tali forme violente non siano violenze vere e proprie e vadano dunque *accettate*. Il che ne determina l'aumento, ne consente il proliferare.

giudicare, deve garantire²⁹. Occorre allora *essere negativi verso se stessi*³⁰, vale a dire assumere, rispetto ai propri pregiudizi, una modalità sorvegliante, che possa disinnescare la portata contaminante. Risiede in questa capacità auto-critica la possibilità di proporre una valutazione equanime, capace di realizzare sostanzialmente l'uguaglianza, così come formalmente sancita. Tuttavia, non di rado, accade che all'assunzione declamatoria dell'uguaglianza non corrisponda un adeguamento sostanziale delle decisioni e delle valutazioni delle cause; ciò contribuisce a rendere abissale il divario tra normatività ed effettività del principio di uguaglianza³¹.

In questo senso, gli stereotipi di genere che, come rilevato precedentemente, permeano la società, giocano un ruolo assai rilevante, in particolare nei processi penali che riguardano reati di violenza, intervenendo pesantemente a sfavore delle vittime³². Essi procedono secondo una duplice modalità: da una parte propongono e impongono una rappresentazione della donna in una posizione subordinata e dall'altra consentono di giustificare, o comunque sminuire, l'atto di violenza perpetrato dall'uomo. Si accordano così, e fortificano, la concezione patriarcale, attenendosi alla gerarchia di potere che essa traduce, confermando e rinvigorendo l'asimmetria propria delle relazioni tra i generi. In questo contesto asimmetrico si realizzano distorsioni, interpretazioni fuorvianti dell'agito e del detto, determinando un esito che non potrà che essere ingiusto. Questo meccanismo deteriorante dell'attività del rendere giustizia è stato definito come *ingiustizia epistemica*.

Si tratta di una nozione che investe in generale le pratiche discorsive: elaborata da Miranda Frecker nel testo *Epistemic injustice*, pubblicato nel 2007, essa ha poi trovato diverse declinazioni³³, rivelandosi particolarmente

²⁹ P. DI NICOLA, *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, HarperCollins, Milano, 2018, 27 ss.

³⁰ In questo senso, G. GADAMER, *Verità e metodo*, Bompiani, Milano, 2010.

³¹ L. FERRAJOLI, "La questione dell'uguaglianza di genere tra normatività e ineffettività", *Notizie di Politeia*, 143, 2021, 30-38.

³² C. SAAS, *L'appréhension des violences sexuelles par le droit ou la reproduction des stéréotypes de genre par les acteurs pénaux*, in *La revue des droits de l'homme*, n. 8, 2015.

³³ Nella riflessione della filosofia del linguaggio analitica, si rileva, secondo una struttura analoga all'ingiustizia epistemica, il fenomeno comunicativo dell'*ingiustizia discorsiva*, per cui: «l'appartenenza a un gruppo sociale oppresso sembra distorcere e a volte annullare la possibilità di agire efficacemente nel mondo sociale, di costruirlo e trasformarlo – di fare cose con le proprie parole». Così, C. BIANCHI, *op cit.*, 11.

fruttuosa ed efficace nello spiegare i meccanismi cognitivi che informano le valutazioni giudiziarie³⁴.

L'idea di ingiustizia epistemica ruota intorno alla destituzione di credibilità delle affermazioni pronunciate da un soggetto in conseguenza della sua appartenenza a un certo gruppo sociale, considerato ingiustamente come subordinato³⁵ – in questo caso le donne. Ciò comporta che, nel giudizio, anziché valutare quanto enunciato dalla vittima, rintracciando una corrispondenza con i fatti accaduti, si procede alla valutazione attraverso la lente, sempre distorsiva, di stereotipi negativi relativi al gruppo al quale ella appartiene, che Fricker definisce come «negative identity-prejudicial stereotypes»³⁶. In breve, questo fenomeno consiste nel negare sia la competenza epistemica del parlante sia la sua attendibilità, a causa della sua identità sociale³⁷. Fricker indica come l'ingiustizia epistemica si declini principalmente attraverso due modalità: una forma *individuale*, definita ingiustizia testimoniale, che consiste nel non dare credito al racconto di una persona, considerata inattendibile in forza di pregiudizi nutriti non già verso di lei, bensì del gruppo sociale a cui appartiene; e una forma *sociale*, definita ingiustizia ermeneutica, che corrisponde a quelle ipotesi in cui l'ingiustizia subita non viene percepita come tale nel contesto culturale in cui si è immersi³⁸. L'idea di base è quindi che, nello svolgersi delle interazioni conversazionali, possano essere rintracciati soggetti che godono di una posizione di vantaggio, a cui viene quindi accordata pregiudizialmente fiducia e un atteggiamento indulgente,

³⁴ Sono molte le analisi e le riflessioni che indagano questo fenomeno sotto questo specifico profilo; tra altri, si rinvia a: K. MANNE, *op. cit.*; K. DOTSON, *A cautionary tale: On limiting epistemic oppression*, in *Frontiers*, XXXIII, 2012, 24-47; J. MEDINA, *The epistemology of resistance*, Oxford University Press, 2013.

³⁵ Fricker parla in tal senso di "economia della credibilità". M. FRICKER, *op. cit.*, 1.

³⁶ Fricker, *op. cit.*, 35, li definisce come: «widely held disparaging associations between a social group and one or more attributes, where this association embodies a generalisation that displays some (typically epistemically culpable) resistance to counter-evidence owing to an ethically bad affective investment».

³⁷ C. BIANCHI, *op. cit.*, 18: «può accadere, infatti, che particolari individui non vengano riconosciuti come soggetti epistemici competenti, e che le loro asserzioni non vengano considerate come appropriate fonti conoscitive, o non vengano credute. A volte questo deficit di credibilità non è giustificato dall'effettiva inaffidabilità del soggetto, ma è imputabile a pregiudizi e stereotipi legati alla sua identità sociale. (...) può capitare che alle donne e ai membri di minoranze discriminate non venga riconosciuta competenza, che le loro opinioni vengano sistematicamente svalutate o ignorate, e che le loro opinioni vengano considerate inaffidabili o insincere».

³⁸ M. FRICKER, *op. cit.*, 1.

prescindendo dalle risultanze oggettive dei fatti; a questi si oppongono soggetti a priori svantaggiati, in quanto pregiudizievolemente - consciamente o, più sovente, inconsciamente - ritenuti non credibili, potenzialmente insinceri³⁹.

Di queste forme di ingiustizia si trova ampiamente traccia nelle sentenze giudiziarie. Con riferimento, in particolare, all'incidenza della ingiustizia testimoniale, si può rilevare come la sua capacità escludente determini non solo la svalutazione delle parole della vittima, e quindi del vissuto che quelle parole intendono restituire, ma realizzi anche l'effetto indiretto di scoraggiare la vittima a chiedere, e quindi ottenere, giustizia⁴⁰.

Si riscontra poi un'ulteriore forma di ingiustizia epistemica, definita da Kristie Dotson come *ingiustizia contributiva*⁴¹, che si realizza quando, sebbene si disponga degli strumenti cognitivi per superare i pregiudizi, per una sorta di negligenza, si aderisce acriticamente alla rappresentazione imposta dalla cultura dominante. Si tratta quindi di interpretazioni distorsive poste in essere da quei soggetti che avrebbero le capacità cognitive per affinare l'ascolto, assumendo consapevolezza critica delle proprie distorsioni percettive, dell'inclinazione alla riduzione stereotipata, senza però provvedere alla correzione di questi errori per poter formulare un giudizio più ponderato e obiettivo⁴². Questa "ignoranza attiva"⁴³, esercitata da chi occupa posizioni di dominio sociale, che procede ad occultare (o a fingere di non vedere) interi spaccati di realtà, rivela tutta la sua gravità allorquando si manifesti in sede processuale.

Queste modalità epistemiche, che determinano effetti di ingiustizia, trovano infatti il loro drammatico riscontro in molte sentenze penali (di tutti i gradi)⁴⁴, attuandosi tramite l'inversione delle posizioni processuali, secondo quel fenomeno, già evocato, della vittimizzazione secondaria, per il quale la vittima diventa imputata: sono le sue parole a essere scandagliate, a partire da un atteggiamento di diffidenza; ogni parola viene posta in questione, suscita dubbi; alla vittima non viene riconosciuta la competenza

³⁹ In tal senso, Q.R. KUKLA, *Performative force, convention and discursive injustice*, in *Hypatia*, 29, 2, 440-457, in partic. 441.

⁴⁰ C. BIANCHI, *op. cit.*, 19 identifica questi due differenti fenomeni dell'ingiustizia discorsiva distintamente come «distorsione illocutoria e riduzione al silenzio».

⁴¹ K. DOTSON, *op.cit.*, 31-32.

⁴² Tale attività corrisponde alla *giustizia testimoniale*, così come definita da M. FRICKER, *op. cit.*, 89.

⁴³ J. MEDINA, *op. cit.*, 34.

⁴⁴ La giudice Paola Di Nicola raccoglie in questo senso una serie di esempi. Cfr. P. DI NICOLA, *op. cit.*, 167 ss.

e la capacità di rappresentare e di rappresentarsi; la sua voce, indebolita e resa flebile, rimane inascoltata. E così l'ingiustizia epistemica giunge a realizzarsi anche attraverso la forma della riduzione al silenzio⁴⁵. Ciò che viene detto non solo è stato indebolito, o distorto, ma propriamente annullato, condannato all'irrelevanza, non rispettato nel contenuto espresso, o ancora ignorato completamente⁴⁶. Una disabilitazione illocutoria che si realizza nella seguente modalità: «una donna dice “no”. Compie l'atto illocutorio appropriato. È sincera nel suo rifiuto. Ha l'intenzione di rifiutare. Tenta di rifiutare. Ma il suo atto fallisce. Qualcosa nella sua identità e nel ruolo che occupa le impedisce di compiere il rifiuto. Il rifiuto, in quel contesto, diventa per lei *indicibile*»⁴⁷.

Di tutte le forme epistemiche di ingiustizia, è forse questa la più sconcertante. Poiché quella indicibilità spesso si perpetua allorché quel “no”, proferito dinnanzi a un'aggressione e rivolto quindi al proprio aggressore, viene ripetuto, ribadito, riconfermato nella propria testimonianza davanti a un giudice. E di nuovo, quel “no” fallisce, divenendo semplicemente irrilevante.

4. *Un esempio*

L'irrelevanza del no si manifesta in modo eclatante in molte sentenze relative ad atti di violenza sessuale. Proprio dove occorrerebbe una attenta analisi, scevra da condizionamenti e dispercezioni, si realizza invece il fenomeno dell'ingiustizia epistemica, in particolare nella sua forma testimoniale. Gli stereotipi e la diffusa inclinazione a considerare la vittima *anche* colpevole, vale a dire almeno in parte responsabile dell'accaduto, si intersecano e si intrecciano, giocando così un ruolo affatto marginale, ma invece grave negli effetti che produce. Non mancano dunque i documenti, le decisioni in cui far emergere questo meccanismo di ingiustizia. E tra questi, si colloca, come sarà argomentato di seguito, anche la recentissima pronuncia della IV sezione penale della Corte d'Appello di Torino sul processo per stupro, del 31 marzo 2022⁴⁸.

⁴⁵ C. BIANCHI, *op. cit.*, 30: «il soggetto appartenente a un gruppo discriminato si ritrova a non aver compiuto, con le sue parole, alcun atto linguistico – il suo atto fallisce, è nullo, è un colpo a vuoto».

⁴⁶ R. LANGTON, *Speech acts and unspeakable acts*, in *Philosophy & Public Affairs*, 22, 1993, 321.

⁴⁷ R. LANGTON, *op. cit.*, 320-321.

⁴⁸ In breve, i fatti oggetto della valutazione del collegio giudicante sono i seguenti: durante una serata in cui erano stati consumati alcolici, l'uomo entra nel bagno dove la donna si

Questa sentenza è apparsa sui media in luglio di quest'anno, creando parecchio scalpore. Come già specificato, tuttavia, non si tratta di *unicum*, anzi: il materiale è assai ampio, sovente amplificato dalla risonanza mediatica che alcuni casi riscuotono⁴⁹. Le considerazioni proposte, che attengono all'impianto argomentativo e alle espressioni frasali utilizzate dal collegio giudicante, possono quindi essere considerate come un esempio, prova di una modalità argomentativa purtroppo ancora diffusamente assunta.

L'aspetto interessante di questa sentenza rinvia non solo e non tanto alla scelta linguistica, alle parole usate in motivazione, quanto piuttosto alla forma di ragionamento che le sottende. L'intero ragionamento svolto dal giudice collegiale si dipana lungo una certa rappresentazione dell'identità delle persone coinvolte, a cui indirettamente, ma sistematicamente, si rinvia, assumendola come un dato di realtà. Si rileva infatti come, in base alle testimonianze raccolte durante il dibattimento, l'imputato venga qualificato come una "persona gentile", rimasto accanto alla vittima, *senza abbandonarla*. Si evidenzia allora come questa modalità comportamentale non sia compatibile con quella che caratterizza uno stupratore e che pertanto tale «dato di realtà debba essere tenuto in conto per interpretare i singoli passaggi dei fatti in causa». Dunque la premessa, presentata con la forza del dato di realtà, consiste nell'assumere che esista la figura "tipo" dello stupratore, «che non è mai un uomo come tutti gli altri»⁵⁰ ma è invece un essere abietto, al quale l'imputato non corrisponde. Si accredita cioè la rappresentazione stereotipata dell'aggressore sessuale, per la quale lo stupratore deve essere il pazzo, l'emarginato, l'immigrato, e si esclude che

trovava per espletare i bisogni fisiologici e la costringe a un rapporto sessuale, viene condannato per questo in primo grado, e fa appello, dove viene assolto "perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo".

⁴⁹ Ricordo, tra i molti esempi, il cosiddetto "stupro della Fortezza da Basso", avvenuto nel 2015, che vide assolti in appello tutti gli imputati (si trattava di un caso di violenza sessuale di gruppo). La motivazione della Corte, che stabilì l'assenza di costrizione, ruotò intorno al consenso della vittima, che venne desunto dalla condotta passata della ragazza oltreché dal comportamento assunto la sera dei fatti in causa. In altri termini, le scelte passate la qualificarono come una "ragazza-facile", pertanto propensa ad acconsentire a qualunque pratica sessuale, anche a una pratica sessuale di gruppo. Questa sentenza, comprensibilmente, fu molto criticata, proprio perché riproduceva - in un'aula di tribunale - uno stereotipo anacronistico e, peraltro, in netta antitesi con le norme che l'Italia ha sottoscritto con la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", conosciuta come "Convenzione di Istanbul".

⁵⁰ M. GARCIA, *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso*, cit., 11.

un simile reato possa esser commesso da chi non rientra in questo profilo immaginario⁵¹.

Un'assunzione quanto mai apodittica che risulta altresì fallace, se si guardano i dati relativi ad atti di violenza contro le donne, che registrano come gli stupri siano commessi nel 76% da conoscenti, e nel 63% dal coniuge o da un ex-partner⁵². Sebbene smentita dai fatti, persiste questa rappresentazione della violenza di genere come un fatto eccezionale, compiuto da soggetti emarginati, violenti, per cui risulta poco credibile che una persona capace di gentilezza, con una vita apparentemente "normale" possa commettere un simile crimine⁵³.

Ed è proprio questa la modalità operativa degli stereotipi. Essa implica un atteggiamento ricostruttivo fortemente decontestualizzante: rinviando a un'ipotesi, a una configurazione, che certamente esiste, si cancellano tutte le altre, per cui spariscono tutte le specificità, le differenze, senza dare conto delle sfumature che la realtà, invece, sempre manifesta. Operano cioè con una sorta di *reductio ad unum*, che quindi non solo non tiene conto delle molteplici altre possibilità, ma in particolare, le svaluta radicalmente, le estromette dall'orizzonte di senso, squalificandone la credibilità. Ciò che non aderisce perfettamente ai margini segnati dallo stereotipo semplicemente non è credibile, dunque non esiste. E si perpetua così la «cultura dello stupro», ovvero una cultura in cui le violenze sono costantemente minimizzate e rese invisibili, divenendo quindi socialmente accettabili.

L'argomentazione presentata dalla Corte in questa sentenza, avviata dunque dall'adesione acritica a uno stereotipo (non solo indimostrato, ma propriamente smentito dai dati), procede ulteriormente, rilevando come, avendo la donna *lasciato aperta la porta* del bagno, avesse in tal modo *invitato l'uomo a osare*, fornendo così all'uomo un'occasione propizia: ed egli, comprensibilmente, *non se la fece sfuggire*. Attraverso queste frasi, si delinea una precisa rappresentazione dei rapporti tra l'uomo e la donna; una rappresentazione invero stridente con il dato esperienziale, e che

⁵¹ Kate Manne rileva come si tenda a considerare erroneamente lo stupratore un mostro e afferma: «is a mistaken idea about what rapists must be like: creepy, uncanny, and wearing their lack of humanity on their sleeve», ma, conclude: «who rapes is a rapist». Un'affermazione che tuttavia stenta a essere riconosciuta nella sua verità essenziale. Cfr. K. MANNE, *Down girl*, cit., 198.

⁵² Dati Istat 2022: Servizio analisi criminale, Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale.

⁵³ Per contro, come testimoniato dai dati succitati, sono le persone comuni a commettere questi odiosi crimini e non "mostri, o folli". Cfr. P. DI NICOLA, *op. cit.*, 143.

purtuttavia, continua ad albergare nell'immaginario comune. Si tratta ovviamente dello stereotipo che inquadra i rapporti uomo/donna come relazioni in cui c'è una preda e un cacciatore⁵⁴, in cui le donne non manifestano apertamente il loro desiderio sessuale, ma si limitano a inviare segnali – mai troppo espliciti - per invitare il maschio a imporsi, sollecitando l'altro con comportamenti ambigui, che confermano la legittimità dell'imposizione del desiderio sessuale dell'uomo⁵⁵. Come se gli uomini (e non le donne, ovviamente) fossero animati da un desiderio incontrollabile e dunque necessariamente indotti a soddisfarlo in tutte le occasioni possibili; come se l'uomo fosse soggetto a un istinto, una compulsione irresistibile ad appagare il proprio desiderio sessuale, che naturalmente le donne sono chiamate a soddisfare. «Inutile dire che nessuno studio scientifico della sessualità maschile accredita l'idea che gli uomini abbiano desiderio sessuale in permanenza e tantomeno che non possa essere controllato»⁵⁶.

Si rintraccia pertanto, nelle parole della Corte, una impostazione coerente e plausibile, solo allorché si decida di aderire a questo scenario in cui appunto la donna, soggetta all'uomo, non è titolare di soggettività sessuale, ma è piuttosto concepita come oggetto, in quanto mezzo tramite il quale l'uomo può soddisfare il suo naturale desiderio. L'oggettificazione, così operata nei confronti della donna, la priva di una qualsivoglia autonomia: la sua versione dei fatti può rimanere inascoltata, la sua parola tacitata; e la sua denuncia svalutata, in quanto frutto di un tardivo ripensamento (anche perché accade spesso che le denunce vengano fatte anche a distanza di tempo più o meno lungo dagli accadimenti criminosi), o dell'incapacità di gestire le conseguenze dei propri atti, delle proprie scelte. Ed è in effetti proprio questa la considerazione finale della Corte, che afferma: «solo in quest'ottica si può capire il contegno dimesso e collaborativo che tenne il presunto stupratore, che non abbandonò la

⁵⁴ La studiosa Susan Brownmiller, nella sua analisi del fenomeno della violenza sessuale, sottolinea come essa si insedi entro la relazione di poteri tra i generi, ordinata storicamente secondo il principio biologico, per il quale il maschio veniva considerato un predatore naturale e la femmina umana la sua preda naturale. L'esigenza delle donne di essere difese dai predatori le avrebbe così condotte a cercare protezione nelle figure maschili più prossime, accettando di assumere nei loro confronti una condizione di subordinazione, accondiscendendo così alla propria oggettificazione. Cfr. S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Bompiani, Milano, 1976.

⁵⁵ N. GAVEY, *Just sex? The cultural scaffolding of rape*, Routledge, London and New York, 2005 (ripubblicato nel 2019).

⁵⁶ M. GARCIA, *op. cit.*, 183.

giovane al suo destino, ma la sostenne [...] nella consapevolezza di non aver fatto nulla di male, ma di aver semplicemente equivocato la volontà della giovane».

Ecco, si potrebbe obiettare che non è solo in quest'ottica che si può capire il comportamento delle due persone implicate; si potrebbe evidenziare come le violenze inducano in una condizione psicologica di assoggettamento, in quanto deprivano della dignità; disumanizzano, determinando una condizione di vulnerabilità estrema, a cui non corrisponde un'unica tipologia di reazioni, ma ne sono contemplate molte ed estremamente diversificate. Ma senza addentrarsi nelle conseguenze dirette e indirette del trauma⁵⁷, senza approfondire la dimensione psicologica, interessa in queste pagine soffermarsi sull'aderenza di questa narrazione, fatta di parole e segnali linguistici inequivoci, a una serie di stereotipi che non hanno in realtà nessun addentellato con la realtà, evidenziando così come essa esprima un atteggiamento mentale giustificatorio verso la condotta dell'imputato, che risulta così totalmente ridimensionata. Kate Manne definisce tale atteggiamento come "*himpathy*"⁵⁸: un neologismo che propone una intraducibile combinazione tra il sostantivo "sympathy" e il pronome maschile "him". La *himpathy* segnala l'eccessiva modalità empatica assunta verso gli uomini che commettono violenza, che determina consequenzialmente una forte riluttanza a credere alla parola delle donne che testimoniano contro di loro⁵⁹; per cui, tutto ciò che la vittima afferma, risulta discutibile, opinabile, insincero e, per contro, tutto ciò che dice l'uomo risulta accettabile, giustificabile, o più efficacemente, comprensibile. Così, si favorisce il disimpegno morale⁶⁰ dell'aggressore, a cui viene offerta una giustificazione

⁵⁷ K. Manne evidenzia come non si tenga nella giusta considerazione il dolore inflitto; K. MANNE, *op. cit.*, 201.

⁵⁸ La filosofa dedica a questo aspetto un intero paragrafo nel capitolo 6 (pp. 196- 205), dove illustra alcuni casi in cui si rintraccia questo meccanismo, che colloca tra le ragioni che conducono al *victim-blaming*. Afferma in questo senso: «it is pernicious partly because of the way it turns the narrative inside out, and affects this perverse moral role reversal», K. MANNE, *op. cit.*, 201.

⁵⁹ K. MANNE, *op. cit.*, in particolare 197.

⁶⁰ A. BANDURA, *op. cit.*, in particolare 48-97, dove l'A. rileva come questo fenomeno autoassolutorio si articola attraverso otto dispositivi cognitivi: la giustificazione morale, l'etichettamento eufemistico, il confronto vantaggioso, la dislocazione della responsabilità, la diffusione della responsabilità, la distorsione delle conseguenze, la disumanizzazione della vittima e la sua colpevolizzazione. La strategia argomentativa li elabora attraverso i cosiddetti *rape myths*, che di fatto ricollocano la responsabilità del proprio agito in capo alla cultura e all'ambiente sociale.

che mitiga, fino ad annullare, la consapevolezza del male inferto (nella sentenza esaminata, la Corte vi provvede anche tecnicamente: assolve infatti l'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo, escludendo cioè che egli avesse intenzione di nuocere e, su questa base, ne esclude la responsabilità). Il risultato consiste in una trasformazione: l'atto di violenza – il crimine – diviene solo un gioco seduttivo⁶¹, entro il quale ciascuno partecipa, svolgendo il suo ruolo, quello stabilito e reiterato dal retaggio di paradigmi patriarcali; e, nello specifico, ciò conduce a rintracciare nell'agito e nel detto della vittima una necessaria partecipazione, a prescindere dal fatto che ella si sia espressa in tal senso, o che si sia propriamente rifiutata. E per questa via, lo stereotipo entra in maniera dirompente nel modo stesso di intendere il consenso, o meglio inficia anche la valutazione della volontà espressa: nega alla vittima l'autonomia della volontà e, in sostanza, nega la vittima, la cancella.

L'incidenza degli stereotipi nel giudizio è così pervasiva da intaccare non solo la possibilità di realizzare una decisione di giustizia, conducendo l'argomentazione a virare verso ciò che costituisce ingiustizia epistemica, ma più incisivamente cancella la vittima (che è anche colpevole). La sua volontà non è presa in alcun modo in considerazione, la sua voce tacitata, rimane totalmente inascoltata. Il "no" proferito viene interpretato come un "sì", di fatto negando ogni legittimità di quel parlante, a cui si nega precisamente l'autorità nel prendere una posizione che non sia allineata a quella che lo stereotipo identifica.

In questo senso, appaiono rilevanti le riflessioni che agitano il dibattito pubblico e che contaminano le forme giuridiche tramite le quali identificare le modalità con cui si esprime o si nega il proprio consenso. È un tema certamente complesso, troppo frettolosamente ricondotto entro risposte definitive, che sono invece ben lungi dal superare ostacoli e contraddizioni. Per questa ragione sembra allora opportuno presentare alcuni brevi cenni per inquadrare questo aspetto, vieppiù considerato dirimente in merito all'accertamento della violenza. Anche il consenso e le modalità della sua valutazione infatti rivelano un rapporto determinante e al tempo stesso complessificante, con la dimensione degli stereotipi. Se infatti da una parte questi, come è stato evidenziato attraverso l'analisi della sentenza proposta, realizzano ingiustizia quando sono agiti, veicolati da chi dovrebbe rendere giustizia; dall'altra essi intervengono e inficiano la possibilità stessa per le persone di determinare in modo chiaro con se stesse cosa corrisponde alla loro vera volontà. Nel prossimo paragrafo, dunque, si considererà

⁶¹ P. DI NICOLA, *op. cit.*, 119.

l'incidenza degli stereotipi proprio con riferimento alla possibilità di prestare il proprio consenso in ambito sessuale.

5. Cosa significa "no"? Brevi considerazioni sul consenso

Dal punto di vista giuridico, la questione del consenso in ambito sessuale costituisce indubbiamente un aspetto particolarmente problematico. Si è ormai ampiamente diffusa la posizione che, riconoscendo in esso l'espressione dell'autonomia sessuale, ritiene che possa validamente costituire il discrimine tra un atto sessuale e uno stupro⁶². E, poiché per lo più le legislazioni non esplicitano questo criterio (ad esempio, nel codice penale italiano non vi è alcun riferimento al consenso⁶³) sono sempre più forti – nel dibattito pubblico e politico – le pressioni esercitate per riformare la disciplina della violenza sessuale incentrando il fatto criminoso sull'assenza di consenso esplicito⁶⁴. È quindi indubbia la centralità che la

⁶² Sono moltissimi gli aspetti problematici relativi all'utilizzo del consenso nelle relazioni sessuali. Le considerazioni proposte in queste pagine, tuttavia, non si propongono di restituire una visione esaustiva del quadro di complessità che questo istituto manifesta; piuttosto, saranno accennati solo alcuni aspetti di tale complessità, segnatamente quelli che manifestano una maggiore incidenza rispetto alla stereotipizzazione indotta dal paradigma patriarcale. Si rimanda, in generale, a C. PATEMAN, *Women and consent*, in *Political Theory*, May, vol. 8, no. 2, 1980, 149-168.

⁶³ Nell'ordinamento italiano, il reato di violenza sessuale, che solo dal 1996 è classificato come delitto contro la persona, è disciplinato dall'art. 609 bis del c.p. secondo il cosiddetto «modello vincolato»: il consenso non è evocato nella norma come elemento qualificante e l'aggressione deve esser stata posta in essere con violenza, minacce, abuso di autorità per costringere all'atto. Occorre segnalare comunque che la giurisprudenza – soprattutto di Cassazione – sembra tuttavia incline a tenere in considerazione il consenso e il suo permanere e, laddove espresso, il rifiuto. In particolare, con la sentenza del 29 gennaio 2008, n. 4532, la Cassazione stabilisce: «Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso». Tale orientamento viene ribadito nel 2016, con la sentenza n. 9221, che riafferma «la presenza necessaria del consenso durante l'intero arco del rapporto sessuale da parte della vittima senza interruzioni ed esitazioni o resistenze di sorta». Nel 2020, con la sentenza n. 5512, la Corte afferma poi che non è possibile desumere il consenso della persona offesa dai suoi comportamenti successivi alla violenza, estendendo così ulteriormente la rilevanza del consenso.

⁶⁴ Il movimento #metoo è stato, in questo senso, estremamente impattante: sulla base delle istanze poste dalle *silence breakers*, diversi Stati - come USA e Canada - hanno provveduto ad aggiornare la legislazione sul cosiddetto «modello consensuale», per cui “solo si vuol

dimensione consensuale in ambito sessuale ha ormai assunto. Tuttavia, come dimostra Manon Garcia nel suo ultimo lavoro, *essere d'accordo ad avere un rapporto sessuale* è un'espressione assai vaga⁶⁵. Il consenso sessuale si insedia, in effetti, entro una "zona grigia", identificata nello spazio «fra ciò che non è pienamente consenziente e ciò che non è pienamente non consenziente o è assimilabile a uno stupro»⁶⁶, manifestandosi così come un concetto polisemico.

In ambito giuridico, come istituto di diritto civile, il consenso è riportato all'accordo tra due volontà, dando luogo a obbligazioni reciproche, per cui, secondo la definizione di Jean Carbonnier, «il consenso è al tempo stesso la volontà di ogni contraente e l'accordo delle loro volontà»⁶⁷. L'estensione al campo penale, dove vige il principio per cui *voluntas non excusat iniuriam* (in virtù del quale il consenso della vittima non annulla il reato), si rivela pertanto complessa; una complessità che si amplifica in particolare in ambito sessuale, dove un ulteriore elemento di ambiguità è dato dal fatto che il consenso si iscrive entro lo spazio, spesso assai ampio, tra *scelta* e *accettazione* (che indicano rispettivamente una modalità attiva e una modalità passiva nello stipulare l'accordo), per cui, non di rado, si accetta qualcosa che non si sarebbe *scelto*. Accade infatti che venga chiamato «consenso delle donne quella che in realtà è soltanto rassegnazione di fronte all'impossibilità di qualunque altro comportamento»⁶⁸. Non sono infatti infrequenti situazioni in cui il non opporsi non sia indicativo di una libera accettazione, ma appaia per contro come il migliore adattamento alle circostanze, un adattamento peraltro valorizzato dalle norme sociali.

Occorre infatti tenere conto del fatto che, rispetto alle relazioni sessuali opera, in maniera oppressiva, la rappresentazione patriarcale dei rapporti

dire sì". In Europa, si sono orientate in questo senso anche Danimarca, Slovenia, Islanda Grecia, Svezia e da questo agosto anche la Spagna. Nell'ambito della negoziazione sessuale, questa concezione del consenso, in particolare, consente di superare l'inefficienza del cosiddetto «modello limitato» (no vuol dire no), che riconduce il silenzio a un assenso e così esclude dall'ipotesi di stupro quei casi in cui la vittima non dice "no", ma reagisce immobilizzandosi, o estraniandosi. Per un approfondimento sui due modelli, si veda: S. ESTRICH, *Real rape*, Harvard University Press, MA, 1987; SCHULHOFER, *Unwanted sex*, Harvard University Press, MA, 1998 e L. CAPONETTO, *On silencing, authority and the act of refusal*, in *Rivista di estetica*, 64,2017, 35-52.

⁶⁵ M. GARCIA, *op. cit.*, 7.

⁶⁶ *Ivi*, 18.

⁶⁷ J. CARBONNIER, *Droit civil*, vol. 4, *Les obligations*, Puf, Themis, Paris, 1992. Così citato in M. Garcia, *op. cit.*, 29.

⁶⁸ M. GARCIA, *op. cit.*, 158.

tra i generi, che inficia l'autonomia della volontà⁶⁹; si attua in effetti una sorta di *adattamento razionale* per il quale, come rilevato da Amartya Sen, in condizioni di oppressione si tende a scegliere non in base ai propri gusti, alla propria volontà, ma secondo il contesto in cui ci si ritrova, cercando cioè di aderire alla propria condizione di soggezione⁷⁰. Queste *preferenze adattive*⁷¹ provano allora che a determinare la manifestazione di consenso in ambito sessuale è la condizione psicologica in cui la donna si trova, la sua vulnerabilità⁷², la reticenza a contravvenire a quelle norme sociali supposte essere vincolanti, il timore e l'incertezza provocate dalla rappresentazione delle possibili conseguenze di un rifiuto. Sono, questi, elementi che certamente in nessun modo rilevano nell'ambito contrattuale civilistico e che consentono di rilevare la peculiarità della natura del consenso in ambito sessuale: ivi, infatti, il consenso non può essere considerato come l'espressione immediatamente leggibile della libertà dei soggetti⁷³. Si pone in questi termini il "dilemma dell'agentività"⁷⁴, ovvero della difficoltà di riconoscere e considerare adeguatamente la vulnerabilità delle persone oppresse in relazione alle scelte operate, nella misura in cui esse sono al tempo stesso soggetti agenti - che dunque operano delle scelte degne di

⁶⁹ Occorre peraltro considerare, come messo in evidenza da Quill Kukla, che non facciamo mai esperienza di una completa e totale autonomia, in quanto l'esercizio della nostra autonomia dipende dal contesto entro il quale operiamo le nostre scelte; per cui, la modalità del compromesso non costituisce una eccezione, ma piuttosto la regola. Cfr. Q. R. KUKLA, *A nonideal theory of sexual consent*, in *Ethics*, 2021, 270.

⁷⁰ Si tratta di un adattamento razionale, operato sulla base del principio prudenziale, quando si ha consapevolezza dell'impossibilità di cambiare le condizioni in cui ci si trova. A. SEN, *La disuguaglianza. Un esame critico*, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1994, 83: «in situazioni di persistente deprivazione, le vittime non stanno continuamente a lamentarsi e a compiangersi, e molto spesso si sforzano enormemente (...) di ridurre i desideri personali a proporzioni modeste, realistiche».

⁷¹ S. KHADER, *Adaptive preferences and women's empowerment*, Oxford University Press, New York, 2011, 5. In particolare, Khader sottolinea come le preferenze adattive implicano che il comportamento del soggetto che sceglie attivamente confermando e perpetuando il proprio stato di deprivazione possa essere messo, per ciò stesso, in discussione.

⁷² Per una riflessione sul tema della vulnerabilità si rimanda a: TH. CASADEI, *Soggetti in contesto. Vulnerabilità e diritti umani*, in Id. (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili*, Giappichelli, Torino, 2012, in partic. 90-116.

⁷³ Più in generale, con riferimento alle scelte di vita familiare, rileva la problematicità dell'utilizzo del criterio "scelta-consenso" in termini contrattuali anche: S. POZZOLO, *Lo sguardo neutrale (del diritto) e le inspiegabili scelte delle donne. Riflessioni intorno a una sentenza della Cassazione*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2017, 573-597, in partic. 577.

⁷⁴ S. KHADER, *Adaptive preferences and Women's empowerment*, cit., 30. Sul punto si veda anche: S. POZZOLO, *op. cit.*, 581 ss.

rispetto – e soggetti oppressi – dunque privati effettivamente della loro libertà di scegliere⁷⁵.

Che vi sia un limite alla libertà di agire è del resto innegabile. La possibilità di rescindere dall'accordo, di sottrarsi, o di cambiare idea, seppur configurata in astratto, trova sovente difficoltà ad essere esperita in concreto⁷⁶. Intervengono infatti tutti quei fattori culturali, sociali, introiettati al punto da non poter essere mai completamente neutralizzati, che insidiano la volontà che dovrebbe presiedere la scelta, fino a renderla irrilevante. L'estrinsecazione della propria autonomia necessita infatti di condizioni favorevoli che, in ambito sessuale, consistono nel porre entrambi in soggetti coinvolti su un piano egualitario, che implichi il reciproco riconoscimento come *soggetti* di desiderio, escludendo qualunque forma di oggettificazione⁷⁷. Tuttavia, l'impalcatura culturale del patriarcato, che risulta pervicacemente dominante in questo ambito, condanna le donne a una posizione di subordinazione, influenzando così non solo sui comportamenti, ma più pervicacemente sui desideri stessi delle donne: si tende cioè a escludere e tacitare quei desideri che non corrispondono al cliché di dominazione maschile e di inferiorità femminile.

Pertanto, quandanche il consenso venga prestato, occorre tenere a mente che esso si dispone entro una relazionalità non paritaria: uomini e donne non acconsentono a rapporti sessuali nello stesso identico modo; in questo senso, il riferimento al consenso come criterio dirimente tra un atto sessuale e una violenza sessuale manifesta tutta la sua problematicità: come, infatti, evidenzia Nicole-Claude Mathieu, tale operatività presuppone una simmetria di coscienza fra oppressore e oppresso, ma è proprio questa specularità tra le posizioni assunte dai soggetti coinvolti a difettare totalmente⁷⁸. Ed è proprio questo uno dei nodi fondamentali della questione. L'asimmetria che plasma la relazionalità tra uomo e donna non

⁷⁵ Sulla condizione degli oppressi si rimanda, in particolare, a: I.M. YOUNG, *op. cit.* L'A. rileva cinque dimensioni dell'oppressione (sfruttamento, marginalizzazione, mancanza di potere, imperialismo culturale, violenza). Questi processi sociali, sovente poco visibili, si infiltrano capillarmente entro il tessuto relazionale, producendo un impatto sistemico e capace di persistere nel tempo. Occorre dunque svelarli e considerarne le implicature, al fine di un loro efficace contenimento e superamento.

⁷⁶ Tali scelte non vengono infatti esperite nel vuoto delle relazioni e, in taluni casi, le opzioni sono drasticamente ridotte, a causa del costo supererogatorio che alcune di esse implicano. Cfr. M. MINOW, *Choices and constraints: for justice Thurgood Marshall*, in *Georgetown Law Journal*, 80, 1992, 2093-2108.

⁷⁷ A. CAHILL, *Recognition, Desire and Unjust sex*, in *Hypatia*, XXIX, 2014, n. 2, 303-319.

⁷⁸ N. MATHIEU, *L'anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, coté-femmes*, Paris, 1991, 11.

consiste solo nel precludere alcuni spazi di libertà per queste ultime, che risulterebbero così minorati rispetto a quelli garantiti all'uomo; non si limita a influire blandamente nell'ambito della negoziazione sessuale; piuttosto, ne rintraccia l'essenza stessa. Come infatti afferma Butler: «l'assoggettamento consiste esattamente in questa dipendenza fondamentale da un discorso che non scegliamo mai, ma che paradossalmente, dà inizio e sostegno alla nostra possibilità di azione»⁷⁹. La possibilità di agire, di essere, di scegliere chi essere, come essere, è inscritta entro questo spazio angusto, asfittico e chiuso del paradigma patriarcale, per cui, come rileva McKinnon: «ogni donna, nel modo che le è proprio, e talvolta scegliendolo, riproduce nelle sue relazioni più private una struttura di dominio e di sottomissione che caratterizza l'intero ordine sociale»⁸⁰.

Se dunque, da una parte il riferimento al consenso sembra condurre a una ridefinizione delle relazionalità sessuali in senso paritario, dall'altra è proprio questa condizione di uguaglianza a rivelarsi inattendibile entro la dicotomica alternativa scelta/costrizione⁸¹. Sebbene infatti la parità sia tradizionalmente formalmente garantita agli uomini e alle donne, essi vivono in condizioni di disparità; una disparità che dipende principalmente da quell'insieme di pratiche sociali, discorsive, culturali, tramite le quali forgiamo le nostre identità. Pertanto, per quanto il diritto abbia il dovere di colmare le disparità e provvedere alla realizzazione sostanziale dell'eguaglianza, non si può tuttavia sensatamente aspettarsi che tale processo di cambiamento sia realizzato esclusivamente in via normativa⁸². Non si tratta tuttavia, di esimere il diritto dall'intervenire, in una direzione riformatrice, in questo campo; si tratta piuttosto di restituire, *in primis*, il consenso alla dimensione della *reciprocità*. Come brillantemente rileva Manon Garcia, infatti, «l'etimologia stessa di acconsentire contempla quella del *sentire insieme*, quella del consenso come accordo e come rispetto dell'altro. Se di fronte a tutte le riserve che si possono avanzare riguardo al lessico del consenso si continua tanto a usarlo è appunto perché contiene qualcosa come la promessa di un erotismo tra pari, in cui *l'accordo viene scambiato* più che essere espresso unilateralmente»⁸³.

⁷⁹ J. BUTLER, *La vita psichica del potere*, cit., 7-8.

⁸⁰ K. MACKINNON, «Consciousness Raising», in *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, 94.

⁸¹ Su questo aspetto, si rimanda a: GF. ZANETTI, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Feltrinelli, Milano, 2015.

⁸² M. GARCIA, *op. cit.*, 171.

⁸³ *Ivi*, 224-225. *Corsivo mio*.

Per questa ragione, ricondurre il discrimine tra sesso e stupro al principio del consenso, laddove questo sia inteso come una modalità autorizzativa, non sembra un percorso adeguato⁸⁴. Perché *cedere non è mai acconsentire*. Quindi, un qualunque ragionamento sul consenso non può che partire da questa constatazione di asimmetria, e richiede per contro che siano ripristinate condizioni effettive di uguaglianza, un'eguaglianza che risponda alla rappresentazione della dignità offerta dalla massima morale kantiana, per cui le persone non sono mezzi, ma fini. Ragionare sul consenso allora non può prescindere dall'*educare* alla responsabilità⁸⁵ e ricondurre, nel solco del dialogo, le relazioni tra donne e uomini.

6. *Per concludere*

L'impatto delle forme stereotipate, dei pregiudizi, *clichés* e luoghi comuni entro la dimensione relazionale determina esiti che, seppur secondo un ordine e un grado differenti, realizzano sempre violenza. E la violenza esercitata attraverso queste forme linguistiche è un fenomeno affatto residuale: vi è un certo discredito nell'intrattenersi sulla violenza nel linguaggio, quasi come se essa costituisse una sorta di *diminutio* rispetto al tema drammatico della violenza che si manifesta fisicamente. Tuttavia, la violenza fisica è spesso l'epilogo, o il culmine, di altre forme di violenza. E quella esercitata dal linguaggio è tra queste.

Attraverso le parole che usiamo, infatti, definiamo il mondo, rappresentiamo la nostra identità e rintracciamo il nostro posto nel mondo. Se dunque *creiamo* il mondo che abitiamo con il linguaggio, esso può divenire costrittivo, può tramutarsi in uno strumento di oppressione; ciò accade, ad esempio allorquando il linguaggio fissa i rapporti tra i generi entro rigide gerarchie che mortificano la natura plurale delle nostre identità. Gli stereotipi, che si inscrivono entro lo spazio delle forme linguistiche violente, infatti, intaccano nel profondo le categorie interpretative tramite le quali diamo senso alle relazioni, e identificano luoghi in cui le identità sono ridotte a unità monodimensionali; tale riduzione è però in aperto

⁸⁴ In questo senso è interessante la legislazione svedese che ha introdotto la figura di reato dello *stupro per negligenza*, che si realizza cioè quando l'imputato, per comportamento negligente, non si è assicurato che la donna volesse davvero quel rapporto sessuale. Questa configurazione, che si incentra sulla responsabilità dell'uomo a valutare l'effettiva presenza di consenso della donna, sembra in effetti garantire meglio la possibilità di una relazionalità più equa.

⁸⁵ C. BIANCHI, *op. cit.*, 147.

contrasto con l'essenza stessa dell'identità, che consta di sfaccettature plurime, che, secondo la lezione seniana, sono irriducibili a un unico aspetto⁸⁶.

Sembra tuttavia resistere la rappresentazione del femminile ricondotta ai caratteri dell'inferiorità e della secondarietà, che si traducono sul piano relazionale secondo una modalità di subordinazione. Alle conquiste raggiunte dalle rivendicazioni paritarie del femminile corrisponde in effetti una conclamata differenziazione tra i generi che mette in discussione il principio di uguaglianza. Non si tratta allora di superare le differenze, che sono invece parte integrante della dimensione identitaria; si tratta piuttosto di superare la tendenza che ipostatizza questo piano differenziale, riconducendolo entro una modalità dicotomica che impedisce di integrarle⁸⁷.

Perseverare invece nell'accettazione passiva delle forme stereotipate di rappresentazione dell'altro, contribuire al loro propagarsi, riprodurne il contenuto e veicolarle, corrisponde a conferire loro legittimità, a mantenere lo *status quo*. Occorre, per tale motivo, sorvegliare il linguaggio che usiamo, avere cura delle parole e degli universi simbolici che, tramite esse, esprimiamo, poiché «la mancanza di vigilanza sulle parole rende più accettabile la mancanza di vigilanza sulle azioni»⁸⁸.

Per quanto sovente derubricata a questione secondaria, dunque, la violenza del linguaggio rivela invece la sua capacità deflagrante, in particolare rispetto alle relazioni tra i generi, quando varca la soglia delle aule dei tribunali, quando si insinua e deforma le rappresentazioni giuridiche della relazionalità. Quando cioè a proferire le parole che ci identificano e ci assegnano il nostro posto nel mondo sono persone che occupano posizioni di potere in contesti istituzionali. Occorre allora riconoscere la potenzialità dell'ingiustizia epistemica, tenere in conto le differenti forme con le quali essa si manifesta, e agire nella prospettiva di arginare, di questo fenomeno, effetti e implicature. Occorre, in altri termini, riappropriarsi della capacità direttiva – e mai neutra⁸⁹ – che il linguaggio detiene ed esprime; poiché confrontarsi con la natura non neutrale del linguaggio consente di riconoscere le differenze, attestarle attraverso le parole e le frasi, affinché non divengano pregiudicanti. E affinché le parole

⁸⁶ A. SEN, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

⁸⁷ M. BORRELLO, *op. cit.*, 35.

⁸⁸ C. BIANCHI, *op. cit.*, 14.

⁸⁹ L. IRIGARAY, *Parler n'est jamais neutre*, Les Editions de Minuit, Paris, 1985.

possano allora incontrarsi⁹⁰, in un ordine incentrato su una modalità dialogica, fondata sull'ascolto reciproco, aperta allo scambio e autenticamente rispettosa dell'altro⁹¹. Sono questi i requisiti indefettibili per la realizzazione di una eguaglianza sostanziale e non solo formale, capaci di concretizzare una democrazia *del comprendere*⁹², vale a dire inclusiva e paritaria, in cui le posizioni antagonistiche e agonistiche tra le persone possano ricomporsi secondo un ordine di convivenza *inventivo*, e non conservativo, delle pluralità sociali⁹³.

⁹⁰ R. LAKOFF, *op. cit.*, 78: «Le parole cessino di non essere parallele» al fine di poter così incontrarsi.

⁹¹ M. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Il Mulino, Bologna, 2001.

⁹² T. DE MAURO, «Introduzione» in P. Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet, Torino, 2002, XIII.

⁹³ E. BALIBAR, *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.